



CITTA' DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Mauro Polesel

IL SINDACO
Diego De Marchi

Approvato con Delibera C.C. n. 10 del 19.06.2008

Publicazione Albo Pretorio dal 24.06.2008 al 09.07.2008 – Reg. 249

Art. 1 FINALITA'

Le finalità che il Comune di Portobuffolè intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i. – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, dalla Legge 07 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dallo Statuto dell'Ente e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s. m. ed i. – “Codice in materia di protezione dei dati personali e disposizioni correlate”.

La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso l'Ufficio di Polizia Comunale costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e repressione nell'attività di controllo del territorio da parte delle forze di Polizia.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a tutelare maggiormente la sicurezza ai cittadini;
 - a tutelare il patrimonio pubblico;
 - a prevenire e reprimere le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale;
 - al controllo di determinate aree onde rendere disponibili le informazioni alle Forze dell'Ordine mediante sistemi informatici che rendono compatibili i dati acquisiti con le centrali operative delle Forze dell'Ordine stesse;
- e quindi a tutelare in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani ed anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza delle aree pubbliche e degli ambiti circostanti, nonché, più in generale, del Comune e dell'ambiente che possono essere rafforzati anche grazie al monitoraggio del territorio urbano.

Art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, via cavo, e di telecamere connesse alla centrale di controllo posta presso l'Ufficio di Polizia Comunale, sotto il diretto ed esclusivo controllo dello stesso.

Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche, salvo le eventuali interconnessioni con le Centrali Operative delle Forze di Polizia Statali, per le loro funzioni istituzionali, oggetto di specifici e puntuali accordi.

Art. 3 POSTAZIONE DI CONTROLLO

La postazione di controllo è ubicata presso il Comando di Polizia Locale.

Art. 4
PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE
ALLA POSTAZIONE DI CONTROLLO

L'accesso alla postazione protetta di controllo è consentito solamente al Titolare ed al Responsabile della Gestione e Trattamento dei Dati ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6, nonché al personale addetto alla manutenzione dell'impianto.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile della Gestione e del Trattamento dei Dati. Tale autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e, se possibile, deve indicare il tempo di permanenza strettamente necessario allo svolgimento dell'attività autorizzata.

Il Responsabile della Gestione e del Trattamento dei Dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati da parte di persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione dell'impianto.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l'accesso.

Presso la postazione di lavoro è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l'identità della persona che vi ha operato, gli orari di apertura e chiusura e quanto altro necessario per l'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.

Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 5
TITOLARE E RESPONSABILE DELLA GESTIONE
E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Sindaco, Titolare per la Gestione ed il Trattamento dei Dati, designa e nomina, ai sensi al D.Lgs. n. 196/2003, e s. m. ed i., il Responsabile per la Gestione ed il Trattamento dei Dati.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi per l'accesso alla postazione di lavoro, nonché le parole chiave per l'accesso e l'utilizzo del sistema.

Analogha competenza è riservata al Titolare per la Gestione ed il Trattamento dei Dati.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, e s. m. ed i., il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile per la Gestione ed il Trattamento dei Dati, presso il Comune di Portobuffolè, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 10 del Decreto.

Art. 6
NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI
ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il Sindaco, di concerto con il Responsabile, designa e nomina gli eventuali incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione dell'impianto di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale ritenuti idonei a tale compito per esperienza, capacità ed affidabilità. Tale atto individua anche coloro i quali saranno preposti alla custodia delle password e della chiave di accesso alla postazione di lavoro.

Art. 7
ACCESSO AL SISTEMA E PAROLE CHIAVE

L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Titolare e al Responsabile ed agli eventuali incaricati indicati negli articoli 5 e 6.

Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave d'accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

Il Responsabile e gli incaricati, previa informazione scritta ai diretti superiori, potranno autonomamente variare la propria password, consegnando al riguardo busta chiusa contenente la password modificata.

Art. 8
PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDEENZA

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003, e s. m. ed i., a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, è comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento e/o elaborazione delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

Il monitoraggio delle aree di ripresa avverrà in maniera automatica, secondo percorsi pre-selezionati, curando che il puntamento programmato dell'obiettivo sia indirizzato esclusivamente per l'acquisizione di immagini a livello delle attività commerciali e/o aree aperte al pubblico transito. La lunghezza focale dell'obiettivo della telecamera e la definizione delle immagini registrate saranno tali da permettere il riconoscimento delle caratteristiche somatiche degli individui esclusivamente attraverso particolari elaborazioni informatiche o con interventi manuali nell'ambito di attività di polizia giudiziaria e/o su disposizioni/ricieste dell'autorità di polizia e/o dell'autorità giudiziaria.

E' altresì vietato riprendere e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 9
ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED
INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d'ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della video-sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli Organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti e/o elaborazioni della ripresa delle immagini strettamente necessarie non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo le Amministrazioni Pubbliche nei limiti delle competenze a loro assegnate.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Art. 10
CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA
DEI SUPPORTI MAGNETICI

Le immagini registrate su hard-disk, vengono cancellate entro le 72 ore successive all'avvenuta ripresa. In caso di acquisizione delle immagini su supporto magnetico, relativamente agli eventi indicati nell'art. 9, queste andranno custodite dalla Polizia Locale in idoneo armadio blindato fino alla presa in consegna da parte dell'Organo di Polizia procedente.

La cancellazione delle immagini registrate dovrà avvenire con sistemi automatici quali ad esempio la sovrascrittura dei dati.

Art. 11
INFORMATIVA AI CITTADINI

I cittadini saranno informati a mezzo di cartelli posti nelle aree soggette a videocontrollo, della presenza del servizio di videosorveglianza per gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, nonché dell'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, e s. m. ed i..

L'uso dei dati personali non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy a un regime di tipo particolare.

Art. 12
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COPERTE DAL SISTEMA

Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opererà in alcune zone del Comune specificamente individuate per le finalità di cui all'art. 1.

Si ribadisce comunque il contenuto di cui all'art. 8, secondo comma.

Art. 13
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, e s. m. ed i., e rappresenta il disciplinare d'uso del servizio di videosorveglianza.



INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Caratteristiche tecniche dell'impianto
- Art. 3 - Postazione di controllo
- Art. 4 - Persone autorizzate ad accedere alla postazione di controllo
- Art. 5 - Titolare e responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Art. 6 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto
- Art. 7 - Accesso al sistema e parole chiave
- Art. 8 - Principi di pertinenza e di non eccedenza
- Art. 9 - Accertamenti di illeciti ed indagini di autorità giudiziarie o di polizia
- Art. 10 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici
- Art. 11 - Informativa ai cittadini
- Art. 12 - Individuazione delle zone coperte dal sistema
- Art. 13 - Disposizioni attuative

